

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA DISCIPLINA DELLE  
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI  
FISCALI E TARIFFARIE**

## TITOLO I

### **Ambito di applicazione del regolamento**

#### **Articolo 1**

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le esenzioni e le agevolazioni fiscali e tariffarie del Comune di Sulmona.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 2**

##### *Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.*

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie si intendono quelle concernenti i seguenti tributi comunali:
  - a) l'imposta comunale sugli immobili;
  - b) l'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
  - c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - d) la tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## TITOLO II

### **AGEVOLAZIONI FISCALI**

#### **Articolo 3**

##### *Esenzioni fiscali per favorire le iniziative produttive.*

1. Sono esenti dal pagamento dei tributi comunali:
  - a) i soggetti, iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune prima del 1.1.1998, ammessi ai benefici di cui all'art. 9-septies del decreto legge 1° Ottobre 1996, n. 510;
  - b) le società, anche cooperative, ammesse ai benefici di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 1994, n. 695, a condizione che la maggioranza dei soci sia costituita da persone fisiche iscritte nell'anagrafe della popolazione del Comune prima del 1.1.1998;
  - c) i soggetti, iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune prima del 1.1.1998, ammessi ai benefici della legge 25 febbraio 1992, n. 215.
2. Al fine di promuovere le iniziative produttive di soggetti esercenti attività di impresa nell'ambito territoriale del Comune, sono esentati dal pagamento dei tributi comunali quelle imprese che, dall'inizio dell'attività, permettono il raggiungimento di livelli occupazionali nella misura di almeno 15 unità lavorative con i requisiti di cui al comma precedente.
3. Il diritto all'esenzione di cui ai commi precedenti ha validità triennale.
4. Il diritto all'esenzione è esercitato a condizione che l'interessato ne faccia domanda al Comune al momento nel quale l'incremento occupazionale si è verificato, e documenti contestualmente l'anzidetto incremento con idonea certificazione dell'Ispettorato del lavoro o di un professionista esercente la professione di dottore o di ragioniere commercialista o di consulente del lavoro. Se la certificazione è rilasciata da un professionista, alla stessa vanno allegati i necessari documenti probatori (fotocopie di

- denunce ad istituti assicurativi o ai fini fiscali, fotocopie dei libri paga e matricola, certificati conformi ai documenti originali dagli stessi professionisti, e simili).
5. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e della certificazione il Comune comunica l'eventuale accoglimento dell'istanza con provvedimento di validità di mesi 12. Alla fine del periodo di validità del provvedimento, l'interessato deve rinnovare la procedura di cui al comma precedente.

#### **Articolo 4**

##### *Agevolazioni per l'agricoltura.*

1. I fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione, sono esenti dalla tassa o dalla tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

### **TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 5**

##### *Tributi arretrati.*

1. Nei riguardi dei soggetti di cui all'art. 3, il Comune non esercita l'attività di accertamento per tutti i tributi comunali dovuti da essi, ancorché soppressi od abrogati, in relazione ai presupposti verificatisi fino al 31 dicembre 1998, e per il tempo durante il quale detti soggetti beneficiano delle esenzioni ed agevolazioni loco accordate per effetto del presente regolamento.

#### **Articolo 6**

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.